



Allegato B) alla Determina n. DPD023/630/19 del 11/12/2019

REGIONE ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

ATTUAZIONE DEL “**COMMON UNDERSTANDING**” SOTTOSCRITTO DALLA PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE EUROPEE CON LA COMMISSIONE
EUROPEA PER RAFFORZARE GLI ASSETTI ISTITUZIONALI AI FINI DI UN PIÙ EFFICACE CONTROLLO
DEGLI AIUTI DI STATO IN ITALIA

« **SCHEDA DI CONTROLLO PER LA VERIFICA EX ANTE
SULLA PRESENZA DI AIUTI DI STATO** »

(Allegato B)

Anno 2019

- Nozione di aiuto di Stato e deroghe

L'articolo 107 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) è composto di tre commi. Il 1° contiene la nozione di aiuto di Stato "incompatibile". Il 2° prevede delle deroghe *de iure* alla incompatibilità; il 3° prevede delle ipotesi secondo le quali la Commissione Europea può discrezionalmente dichiarare compatibile l'aiuto.

L'articolo 108 TFUE riprende letteralmente, con i dovuti aggiustamenti, l'art. 88 del TCE. La disposizione introduce norme procedurali per l'applicazione dell'art. 107 TFUE, istituendo un meccanismo di controllo sugli aiuti di Stato affidato alla Commissione ed in casi eccezionali al Consiglio.

Sezione 2 Aiuti concessi dagli Stati

Articolo 107 (ex articolo 87 del TCE)

1. *Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.*

2. *Sono compatibili con il mercato interno:*

- a) *gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;*
- b) *gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali;*
- c) *gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione che abroga la presente lettera.*

3. *Possono considerarsi compatibili con il mercato interno:*

- a) *gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle regioni di cui all'articolo 349, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale;*
- b) *gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;*
- c) *gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;*
- d) *gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune;*
- e) *le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, su proposta della Commissione.*

Articolo 108 (ex articolo 87 del TCE)

1. *La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato interno.*

2. *Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.*

Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia dell'Unione europea, in deroga agli articoli 258 e 259.

A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato interno, in deroga alle disposizioni dell'articolo 107 o ai regolamenti di cui all'articolo 109, quando circostanze eccezionali giustifichino tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo.

Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.

3. *Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.*

4. *La Commissione può adottare regolamenti concernenti le categorie di aiuti di Stato per le quali il Consiglio ha stabilito, conformemente all'articolo 109, che possono essere dispensate dalla procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo.*

SCHEDA DI CONTROLLO - A

per l'esonero dalla verifica *ex ante* della compresenza degli elementi costitutivi di un aiuto di Stato

Informazioni generali

Amministrazione coinvolta: REGIONE ABRUZZO

(per amministrazione competente dovrà essere indicata: Regione Abruzzo - Giunta regionale)

Dipartimento regionale competente: AGRICOLTURA

Servizio proponente: SERVIZIO PRESIDI TECNICI DI SUPPORTO AL SETTORE AGRICOLO – DPD023

Tipologia dell'atto:

- proposta di legge regionale,
- proposta di regolamento regionale,
- proposta di atto presidenziale
- proposta di deliberazione di Giunta regionale (con o senza Avviso o Bando)
- proposta di determinazione direttoriale (con o senza Avviso o Bando)
- proposta di determinazione dirigenziale (con o senza Avviso o Bando)
- Altro (specificare

Descrizione sintetica dell'intervento: Pubblicazione avviso Sottomisura 4.4 – “Sostegno a investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali” Tipologia d'intervento 4.4.2. “Strutture e attività funzionali al mantenimento delle attività agricole in aree ad alto valore naturale” - Attuazione terza fase PIF di Microfiliera.

Indicare (se possibile):

Finalità: Attuazione 3° Fase dei PIF di Microfiliera attraverso la selezione dei progetti di investimento finalizzati alla realizzazione di una serie di azioni che coinvolgono un insieme di imprese agricole.

Obiettivo principale: Realizzare interventi rivolti a sostenere gli investimenti non produttivi che, oltre a prevenire i danni da fauna selvatica nelle aziende agricole impegnate in attività di coltivazione dei terreni adiacenti e prossimi ad aree sottoposte a tutela naturalistica, contribuiscono alla riduzione del territorio alimentare degli ungulati (cinghiali) che deve essere ricondotta in spazi più ristretti dove è possibile effettuare censimenti rigorosi e organizzare la gestione attraverso programmi specifici di controllo (caccia di selezione) e piani di abbattimento.

Durata: Mesi 12 dalla concessione dei benefici

Stanziamiento complessivo: Euro 20.000,00

Stanziamiento annuale: Euro 20.000,00

Ammontare stimato per ogni beneficiario: massimo € 10.000,00 per l'intero periodo

Sezione 0 – Criteri di esclusione per la mancata effettuazione della verifica ex ante sugli aiuti di Stato.

Non si procede alla compilazione della scheda di controllo B perché: (segnare con una X l'opzione prescelta)

- L'Amministrazione regionale non è l'amministrazione responsabile della concessione dell'aiuto** (ad esempio perché **l'amministrazione si limita a trasferire risorse** ad un soggetto terzo (esterno o interno al sistema regionale) che è l'effettivo responsabile dell'attuazione della misura, e al quale si rinvia per la valutazione di competenza sugli aiuti di Stato);
- l'atto non contiene gli elementi di dettaglio che consentono di effettuare una valutazione** compiuta per i profili inerenti gli aiuti di Stato, **pertanto, si rinvia la compilazione della scheda al momento dell'adozione di un atto successivo d'attuazione** (ad es: approvazione Linee d'Indirizzo POR FESR e PO FSE);
- la proposta di atto non assume rilievo**, per la verifica *ex ante* sugli aiuti di Stato, in quanto:
 - contiene modifiche ad una misura di aiuto già esistente avente numero SA** e tali modifiche assumono carattere puramente formale e amministrativo, che non possono alterare la valutazione della compatibilità della misura di aiuto esistente;
 - dà attuazione**, (o apporta modifiche che non possono alterare la valutazione della compatibilità della misura di aiuto) **a provvedimenti per i quali la scheda per il controllo ex ante è stata già compilata** in data (specificare estremi del provvedimento già adottato);
 - dà attuazione a norme o provvedimenti sui quali una autorità statale competente ha già espresso una propria valutazione di non sussistenza di aiuti di Stato** (indicare gli estremi delle fonti statali che contengono tale valutazione negativa);
 - dà attuazione a norme o provvedimenti che sono stati qualificati dalla Commissione europea come non configuranti aiuti di Stato** - riferimento PSR 2014/2020 CCI 2014IT06RDRP001 approvato con decisione C(2015) 7994 del 13/11/2015 e decisione C(2016) 7288 del 09/11/2016, in quanto rientrante nel capo di applicazione dell'art. 42 TFUE;
- con riferimento al **finanziamento pubblico contenuto** nella proposta di atto:
 - i soggetti che traggono un vantaggio economico**, diretto o indiretto dall'intervento, **non sono un'impresa**, ai sensi della normativa europea in materia di concorrenza, perché **non svolgono attività economica** in quanto non offrono beni o servizi in un contesto di mercato;
 - l'attività svolta dal beneficiario**, secondo le modalità organizzative definite a livello statale, **non rientra in un mercato e non vi sono altri operatori economici che possono o che sono disposti ad offrire il medesimo servizio**;
 - la partecipazione pubblica al capitale di un'impresa**, anche di maggioranza, **dà luogo solo all'esercizio di diritti connessi alla qualità di azionista**;
 - perché gli **enti finanziati agiscono in veste di autorità pubblica** esercitando i c.d. **poteri d'imperio**;
 - l'attività finanziata rientra nelle **funzioni essenziali dell'autorità pubblica** (o è ad esse connessa per la sua natura, per il suo oggetto e per le norme cui essa è soggetta) o qualora **l'attività economica è comunque indissociabile da tali funzioni essenziali**;
 - (nel campo della **RSI**), **l'attività economica svolta dal soggetto da finanziare è puramente accessoria** rispetto a quella non economica, e pur assorbendo gli stessi fattori di produzione (quali materiali, attrezzature, manodopera e capitale fisso), **la capacità destinata ogni anno a tali attività economiche non supera il 20 % della pertinente capacità annua complessiva dell'entità** (ripartizione comprovabile mediante l'esame dei *rendiconti finanziari* annui del soggetto beneficiario).
 - (nel campo della **Cultura**) **l'attività economica svolta dal soggetto da finanziare è esclusa dal campo di applicazione della normativa europea ai sensi della recente Comunicazione (2016/C 262/01) sulla nozione d'aiuto di Stato** (par. 2.6 e punti 196 e 197);

Altro: ... (a mero titolo di esempio si citano):

- misure **che non creano distorsione alla concorrenza** o che non hanno **impatto sugli scambi tra Stati membri**, per le tipologie di finanziamento di cui al **paragrafo 6.2** - punti 196 e 197 e paragrafo 7.2.2. **della recente Comunicazione (2016/C 262/01) sulla nozione d'aiuto di Stato;**
- misure che **non concedono alcun vantaggio economico** (diretto ed indiretto) perché concesse **nel rispetto del Criterio dell'operatore in un economia di mercato (c.d. MEO Test)** paragrafo 4.2 **della recente Comunicazione (2016/C 262/01) sulla nozione d'aiuto di Stato.**

Ai fini della redazione della presente Scheda A, nonché per le considerazioni che hanno condotto all'esclusione dalla verifica *ex ante* sulla sussistenza di ogni ipotesi di aiuti di Stato, si precisa che il Servizio competente Promozione delle Filiere per l'adozione dell'atto di cui alla proposta in esame:

HA RICHIESTO il supporto al *Distinct Body* con nota del
(Il supporto è stato richiesto per la compilazione della sezione e/o punto/i specifico/i della scheda.)

NON HA RICHIESTO il supporto al *Distinct Body*.

Luogo e data: _____

Il Dirigente del Servizio proponente
vacat

Il Direttore del Dipartimento proponente
(Dott.ssa Elena Sico)
Certificatore Aruba S.p.A.
Firma Digitale n. 6130940002309000
Validità 28/07/2022